

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], che si difende in proprio ex art 86 cpc, con studio in [OMISSIS], pec [OMISSIS], avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna del 22.3.2024 con motivazione depositata in pari data, relativamente ai procedimenti riuniti nn. 281/23 e

282/23, notificata il 12.4.2024 e con la quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due; per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per genericità;

FATTO

In via preliminare si dà atto che in data 8.4.2025 è pervenuta istanza di rinvio da parte dell'avv. [RICORRENTE] che è stata rigettata con ordinanza del Collegio del 9.4.2025 che si intende qui richiama integralmente.

L'avvocato [RICORRENTE] iscritto all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 CDF (art. 13 commi I e II CDF previgente) e art. 11 L. 247/12 per non avere adempiuto al dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, non assolvendo all'obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 75 prescritti per detto triennio ed inoltre per il triennio 2017-2019 omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 60 prescritti, ed in tal modo non rispettando i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi ed i programmi formativi. In Bologna, dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2019".

Il procedimento scaturisce dalle delibere con le quali il COA di Bologna ha segnalato al CCD il mancato assolvimento da parte dell'avv. [RICORRENTE] degli obblighi formativi per il triennio 2014 -2016, per il quale erano richiesti 75 crediti formativi, e 2017-2019, per il quale erano prescritti 60 crediti formativi, non avendo questi maturato alcun credito formativo per i citati trienni.

L'avv. [RICORRENTE] non presentava alcuna osservazione avverso le due segnalazioni, ed il CDD, dopo aver provveduto alla riunione dei due procedimenti, ritenuto provato il fatto *per tabulas*, ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 2 (due).

L'inculpato ha proposto, in proprio, impugnazione tempestiva avverso il provvedimento del CDD di Bologna chiedendo in via principale, dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare; in via subordinata, di rideterminare la sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare relativamente al triennio formativo 2014-2016 è fondata.

Occorre subito richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte la cui massima di seguito si riporta: “*La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento*

Il citato pronunciamento si riferisce proprio al triennio formativo 2014-2016 individuando nel 31 dicembre 2016 l'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi.

L'illecito contestato per detto triennio è, quindi, prescritto essendo trascorso il termine massimo di 7 anni e mezzo dalla commissione.

Applicando il medesimo ragionamento dell'illecito relativo al triennio formativo 2017-2019, il *dies a quo* da cui corre il *tempus prescriptionis* coincide con il 31 dicembre 2019 e, quindi, non è maturata la prescrizione.

Nel merito, per il triennio 2017-2019, la prova dell'illecito è documentale, risultando dalla attestazione da parte del COA del mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Sussiste quindi la violazione dell'art. 15 (*Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua*) del Codice Deontologico vigente cui si ricollega la previsione di cui al comma 6 dell'art. 70 (*Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*) per cui “*L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi*”, e sul punto è sufficiente richiamare il principio secondo il quale “*L'obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.*” [Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 136 del 18 aprile 2024].

La condotta disciplinarmente rilevante addebitata al ricorrente non è assistita da sanzioni disciplinari tassativamente individuate, in conformità alla sola tendenziale tipicità dell'illecito deontologico, tuttavia alla sua individuazione e determinazione soccorre l'art. 21 dal quale risulta, secondo consolidato orientamento, secondo il quale la determinazione che tali operazioni non costituiscano il frutto di un mero calcolo matematico, ma siano conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al

pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 320 del 16 settembre 2024).

Nel caso di specie, preso atto della intervenuta prescrizione di una parte della condotta illecita contestata, in parziale accoglimento del ricorso si può giungere all'applicazione della sanzione della censura che appare adeguata alla violazione contestata ed accertata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, dichiara la intervenuta prescrizione dell'illecito relativo al mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2017 ed applica ad [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà